

- a) **Azione revocatoria ordinaria – Fondo Patrimoniale – Atto costitutivo – Stipulazione da parte di entrambi i coniugi – Litisconsorzio necessario**
- b) **Azione revocatoria ordinaria – Azione di accertamento del credito oggetto dell'azione revocatoria – Rapporto – Sospensione ex art.295 c.p.c. – Non necessarietà**
- c) **Azione revocatoria ordinaria – Legittimazione ad agire – Titolarità di un credito litigioso o contestato – Ammissibilità; Presupposti dell'azione – Definizione della lite sulla contestazione del credito – Insolvenza del debitore – Non necessarietà – Pericolo o incertezza della realizzazione del credito – Sufficienza**
- d) **Azione revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale – Costituzione – Presupposti – Eventus damni – Variazione qualitativa del patrimonio – Sufficienza; Scientia damni – Consapevolezza di arrecare un pregiudizio anche potenziale – Sufficienza**
- e) **Azione revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale – Anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato – Determinazione – Accertamento Giudiziale del credito – Irrilevanza – Nascita del credito – Rilevanza**
- f) **Azione revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale – Presupposti – Scientia damni – Costituzione – Allegazione interesse della famiglia – Irrilevanza**
- g) **Azione revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale – Costituzione anteriore al sorgere del debito – Scientia damni – Sufficienza – Consilium fraudis – Non necessarietà**
- h) **Azione revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale – Costituzione – Posteriorità rispetto alla condotta pregiudizievole – Gratuità degli atti dispositivi – Elemento soggettivo – Sussistenza**

∞

- a) In tema di azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto come osservato dalla Suprema Corte "nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti" (così Cass. civ. n.21494/2011).
- b) Le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute in tema di rapporti tra domanda di accertamento del credito e revocatoria ordinaria ha statuito che "poiché anche il credito

eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudizi tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito" (Cass. civ. Sezioni Unite n.9440/2004).

- c) L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta "non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso" (Cass. civ. n.1968/2009) e "ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la definizione della controversia sul credito che costituisce il presupposto dell'azione non integra un antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, ne' è necessario lo stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva" (così Cass. civ. n.7452/2000).
- d) La Suprema Corte ha evidenziato che "In tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione d'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto (nella specie costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario) a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale" (così Cass.civ. n.15310/2007, e, nello stesso senso Cass.civ. n.966/2007).

- e) Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. n.8013/1996).
- f) La *scientia damni* non è esclusa dall'invocazione, nell'atto di costituzione del fondo, di un generico interesse della famiglia, poiché non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo di cui all'art. 170 c.c. per far fronte ai relativi bisogni (cfr.. Cass. civ. n. 17418/2007, Cass. civ. n. 2327/2006).
- g) Qualora la costituzione in fondo patrimoniale sia successiva all'assunzione del debito, "è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo" (così Cass. civ. n.966/2007).
- h) In un procedimento di revocatoria ordinaria di un fondo patrimoniale, costituito a titolo gratuito da uno dei coniugi già amministratore e socio unico di una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita, l'elemento soggettivo deve essere desunto dalla gratuità degli atti dispositivi e dall'epoca in cui questi avvennero, successivamente alle condotte fonte di responsabilità dell'amministratore pur nella consapevolezza della situazione societaria.